



45

*Wald*

di adottare.

Il Presidente chiarisce a sua volta i vari punti della situazione e rileva che gli Uffici ritenevano che i venditori avrebbero potuto aderire ad una penale con decorrenza dal 25 luglio (e cioè allo scadere del termine consentito per la stipulazione) ove l'atto di compravendita non fosse definito, per fatto degli stessi venditori, entro il 15 settembre p.r. A questo proposito il Presidente rammenta la precedente delibera con la quale in sostanza si dava ai Geringi un mese di tempo per giungere alla stipulazione, dopodichè l'Istituto avrebbe ripreso la propria libertà d'azione. Gli pare ora evidente che conoscendo fin da questo momento l'impossibilità della controparte di addivenire alla stipula entro il termine da noi richiesto, viene per l'appunto a verificarsi la circostanza per la quale possiamo considerarci sciolti dagli impegni. Per questo motivo è d'avviso che la penale debba avere decorrenza dallo stesso 25 giugno o, se si vuole indicare una data più consuetudinaria, dal 1° luglio. Penso che i venditori debbano accettare questa condizione.